

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 681}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DELLA BRIOTTA e MASCIADRI

Presentata il 2 agosto 1972

Assistenza di malattia ai lavoratori emigrati all'estero nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro, e ai loro familiari residenti in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota a tutti l'importanza assunta dal problema della emigrazione italiana in questo dopoguerra, sia che se ne considerino i dati numerici che quelli sociali ed economici. Tutto ciò pone, in modo che non è esagerato definire drammatico, i problemi riguardanti le assicurazioni sociali (pensioni, assistenza di malattia, rendita per infortunio e assegni familiari) fino a quelli di meno facile soluzione che riguardano lo stesso posto dell'emigrante nella società che lo ospita.

I problemi delle assicurazioni sociali hanno trovato parziale soluzione attraverso leggi approvate dal Parlamento italiano, attraverso convenzioni bilaterali e i Regolamenti comunitari per i paesi aderenti alla CEE.

Ne è derivato come conseguenza che molti problemi sono rimasti insoluti, con grave pregiudizio per quei lavoratori che più degli altri avrebbero bisogno di provvidenze di carattere assistenziale.

Nell'ambito comunitario il problema della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati venne posto con il trattato di Roma del 25 marzo

1957 fra l'Italia, la Germania occidentale, la Francia, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. Il Consiglio della CEE ha emanato i Regolamenti n. 3 e n. 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, entrati in vigore dal 1° gennaio 1959, modificati e integrati da regolamenti successivi aventi valore di legge per tutti gli Stati aderenti. Tali regolamenti disciplinano ampiamente e minutamente tutta la materia e garantiscono quindi ai lavoratori emigrati, per i periodi di permanenza all'estero e ai loro familiari residenti in Italia, l'assicurazione di malattia. Va tenuto presente che sia gli attuali Regolamenti CEE in corso di modifica, sia alcune convenzioni bilaterali non prevedono la copertura assicurativa in caso di rimpatrio per cessazione del rapporto di lavoro.

Diverso è il problema della nostra emigrazione in Svizzera. La convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale firmata a Roma il 14 dicembre 1962 ed entrata in vigore il 1° settembre 1964 non contiene disposizioni in materia di assicurazioni contro le malattie perché la legislazione svizzera non consentiva

l'adozione di un regime di convenzione sul tipo di quello in vigore fra i paesi della CEE. Da parte italiana si ritenne però necessario di esigere che nel protocollo unito alla convenzione si ribadisse l'impegno di affrontare il problema di comune accordo, impegno che però è sempre stato disatteso da parte della Confederazione elvetica.

A seguito di tale situazione e su pressione degli stessi lavoratori interessati, è stata data una soluzione mediante l'approvazione, da parte del Parlamento italiano, di una legge specifica. La situazione attuale può essere quindi così riassunta:

1) i lavoratori italiani domiciliati o soggiornanti in Svizzera e i loro familiari, domiciliati o soggiornanti in Svizzera sono ammessi all'assicurazione svizzera a parità di condizione con i lavoratori svizzeri;

2) i lavoratori frontalieri (in quanto non sono domiciliati o soggiornanti in Svizzera) e i lavoratori occupati in Svizzera per i loro familiari residenti in Italia possono contrarre un'assicurazione volontaria con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in virtù della legge del 2 maggio 1969, n. 302, che pone a carico del governo italiano gran parte degli oneri.

A tale assicurazione a carattere volontario, dopo l'approvazione della legge citata che ha ridotto l'onere a carico del lavoratore, a lire 1.250 mensili per nucleo familiare e lire 1.000 per ogni frontaliere, hanno aderito circa 90.000 aventi diritto, in numero cioè inferiore a quello previsto di circa 180 mila unità, ed è quindi presumibile una diminuzione dell'onere a carico dello Stato non ancora determinabile.

Alla luce di queste considerazioni, si pone il problema di un altro possibile provvedimento, che è oggetto della presente proposta di legge, la quale trae origine da motivi di equità e giustizia sociale, nel senso di estendere la legge approvata per i lavoratori occupati in Svizzera, anche ad altri lavoratori che emigrano e che si trovano nelle stesse condizioni.

Si tratta cioè di garantire l'assistenza di malattia agli emigranti al momento del loro rientro in patria, ed ai nuclei familiari residenti in Italia di lavoratori occupati all'estero alle dipendenze di terzi.

Occorre infatti tener presente che tanto i lavoratori domiciliati all'estero, e sono sempre più numerosi, quanto gli stagionali, indipendentemente dal paese in cui hanno prestato la loro opera, allorché rientrano in patria

non hanno più diritto ad alcuna prestazione assicurativa per sé e per i loro familiari, in quanto le prestazioni a cui avrebbero diritto nel paese in cui lavorano non sono quasi mai esportabili.

Anche i regolamenti della CEE e le convenzioni bilaterali in atto con altri paesi prevedono il diritto alla assistenza di malattia per i familiari in Italia e, in caso di temporaneo soggiorno, per i lavoratori e loro familiari, diritto che viene meno allorché cessa il rapporto di lavoro.

Recenti decisioni del Consiglio dei ministri della CEE hanno stabilito che nei criteri di modifica degli attuali regolamenti, si debba prevedere l'estensione della copertura assicurativa ai loro familiari in caso di rimpatrio per cessazione del rapporto di lavoro.

Il problema assume poi notevole rilevanza con riferimento soprattutto agli emigrati cosiddetti stagionali o con contratto limitato nel tempo i quali rientrano in Italia per un periodo di alcuni mesi o definitivamente.

Generalmente si tratta della stagione invernale o anche di periodi di maggiore durata dopo i quali espatriano di nuovo.

Si tratta di lavoratori occupati nei settori dell'edilizia, agricoli e turistico. Essi dal momento del loro rientro e per tutto il periodo di forzata inattività non sono coperti di assicurazione. Uguale sorte hanno i lavoratori non stagionali che rientrano per periodi di riposo.

Con il provvedimento di legge che viene proposto all'esame del Parlamento si intende risolvere i seguenti problemi:

a) estensione delle norme previste per il diritto di assistenza di malattia dalla legge n. 302 del 1969 a tutti i nuclei familiari di lavoratori emigrati all'estero che non ne hanno diritto per altro titolo;

b) garantire una copertura assicurativa per l'assistenza di malattia ai lavoratori che rimpatriano per cessazione del rapporto di lavoro fino alla concorrenza massima di 180 giorni.

Tenuto conto che in base alle statistiche del Ministero degli affari esteri il numero dei lavoratori interessati si aggira sulle 250 mila unità inclusa la Svizzera e che a queste bisogna aggiungere, secondo la media prevista dalle statistiche dell'INAM, altre 250 mila unità per familiare a carico, si ha in linea teorica circa mezzo milione di unità interessate al problema.

Prevedendo anche sulla base delle statistiche relative all'applicazione della legge

n. 302 che solo il 60 per cento per motivi più vari (diritto per altro titolo, mancanza di familiari a carico, ecc.) si ha una massa di assistiti di circa 300 mila unità con un costo presumibile di 11 miliardi dei quali, tenuto conto del contributo a carico dei lavoratori, 8.500 miliardi circa andrebbe posto a carico dello Stato.

Tenuto conto dello stanziamento già esistente della legge n. 302 pari a 4 miliardi e mezzo si avrebbe uno stanziamento aggiuntivo di 4 miliardi, che potranno essere ulteriormente ridotti con l'approvazione delle nuove norme CEE.

All'articolo 1 sono definiti i soggetti aventi diritto all'assistenza e le relative esclusioni.

Con l'articolo 2 si è delimitato il campo di applicazione relativo alle prestazioni e alla loro durata.

Con l'articolo 3 sono fissate le modalità per l'adesione all'assicurazione.

Con l'articolo 5 sono fissati gli oneri a carico del lavoratore per l'assicurazione del solo nucleo familiare e per l'assicurazione del nucleo familiare e per la copertura assicurativa in caso di rientro in Italia.

Il proponente ritiene che il Parlamento vorrà prendere sollecitamente in esame la presente proposta di legge i cui beneficiari sono certamente dei benemeriti sotto tutti i riguardi.

La sua approvazione non sarà che un piccolo contributo della comunità nazionale e una manifestazione di giusta solidarietà a fronte e sacrifici e delle privazioni a fronte delle piccole e grandi tragedie familiari che hanno sempre accompagnato e accompagnano la vita di chi si reca oltre i confini del nostro paese in cerca di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono alla assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi e aventi residenza anagrafica nel territorio della Repubblica.

La medesima assistenza con esclusione delle prestazioni economiche e integrative è erogata a favore di detti lavoratori in caso di rimpatrio per fine contratto, entro un limite massimo di mesi sei.

Il diritto all'assistenza di malattia di cui alla presente legge sussiste solo nel caso che lo stesso non spetti per altro titolo, in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri familiari, o in virtù di accordi internazionali stipulati dal Governo italiano in materia.

ART. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia dei beneficiari indicati all'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo di occupazione all'estero del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro all'estero.

ART. 3.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorità consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione all'estero.

La dichiarazione, o il certificato di cui al comma precedente, ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che le ha determinate.

ART. 4.

Il diritto alle prestazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, cessa per i lavoratori automaticamente alla data di riespatrio per motivi di lavoro. La data di riespatrio deve essere comunicata entro cinque giorni alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o alle Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede: con un contributo a carico dei lavoratori emigrati da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari residenti in Italia e di lire 1.500 mensili per il nucleo familiare e la copertura assicurativa del lavoratore prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, se richiesta dagli interessati.

Con un contributo annuale a carico dello Stato di 8.500 milioni, da iscriversi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, in relazione al numero degli assistibili.

ART. 6.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori.